DECRETO CONCESSIONE n. 3464 del 10 novembre 2026

Oggetto:

D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Concessione Contributo per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017.

Istanza:	**Fascicolo Ge.Di.Si n. 150630380000015822026 prot. n. 6752 del 10/04/2026 e successive integrazioni**
Richiedente:	**Febbraro Guglielmo (proprietario)**
Beneficiari:	**Febbraro Guglielmo**
Indirizzo:	**Via Casapera, n.11**
Comune:	**Lacco Ameno**
Estremi Catastali:	**foglio 7 p.lla 289/93**
Tipologia intervento:	**Riparazione con rafforzamento locale**
Contributo concedibile lordo	**€ 60.306,20**
Accollo al richiedente lordo	**€ 85.627,92**
CUP	**D43E26000130001**

Estensore:
Arch. Camilla Ostinato

Coordinatore dell'Unità Organizzativa
"Conferenza di servizi, domande di contributo e sanatorie edilizie":
arch. Federica Procida

Dirigente Responsabile dell'Area tecnica:
arch. Marco Raia

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346, con il quale il prof. avv. Marcello Giuseppe Feola è stato nominato, fino al 31 dicembre 2026, "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*";

Visto il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, secondo cui "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*";

Visto l'art.1, comma 596 della legge 30 dicembre 2025, n.199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*" che proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Visto l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Visto l'articolo 18, comma 2, del decreto legge n. 109 del 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione

Visto l'articolo 20 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "*Ricostruzione Privata*" e, in particolare la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che recita: "2. *Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 percento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito*;"

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante le misure per "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018*", che prevede il finanziamento degli interventi di immediata riparazione in conseguenza di "danni lievi", ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;

- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i "*Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017*", per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da "danni lievi";

- l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante "*Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017*";

- l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, recante "*Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019*"; - l'ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021, recante "*Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.*";

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2019, recante le "*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*", con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in deroga previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

Visto in particolare l'articolo 6 della predetta ordinanza il quale, innovando significativamente rispetto alle procedure precedentemente applicate, istituisce la "Conferenza speciale dei servizi" prevedendo, al comma 1, che *"I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, e decisi unitariamente mediante un'apposita "Conferenza speciale di servizi", ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti"*;

Vista l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante le *"Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni"* e, in particolare:

- l'articolo 13, comma 5 che prevede "*Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile*";

- l'articolo 15, comma 1, lettera b), di modifica e integrazione dell'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, e ss.mm.ii, in base al quale *"I lavori devono essere avviati entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di concessione del contributo ed ultimati entro i successivi 24 mesi"*;

Vista l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante le *"Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica"*, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, in base al quale "*le domande di contributo di ricostruzione, di cui all'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 e quelle di delocalizzazione di cui all'ordinanza 24 del 21 luglio 2024, presentate fino alla data della nuova e definitiva adozione del PdRi da parte della Regione Campania, di cui alla nota richiamata in premessa, devono intendersi disciplinate dalle disposizioni vigenti al tempo della loro presentazione e da quelle contenute nella presente ordinanza*";
- l'articolo 3 in tema di SCIA di congruità del contributo, ad integrazione dell'articolo 5, comma 2, lett. d) dell'ordinanza n.17/2022 *"La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, con cui il professionista abilitato attesta, sulla base di un modello-tipo approvato con provvedimento commissariale, la congruità del contributo richiesto in conformità ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali, atti amministrativi generali";*
- l'articolo 4 *"Controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione privata e di delocalizzazione";*

Vista l'ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025, recante "*Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*" e, in particolare, l'articolo 10, rubricato *Disposizioni in materia di ricostruzione privata post evento catastrofico del 26 novembre 2022*";

Vista l'ordinanza speciale n. 15 del 3 ottobre 2025, recante "*Disposizioni per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024 convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2024, n. 67 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata*" e il Decreto del Commissario Straordinario n. 3223 del 10/06/2026, di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo straordinario "aggiuntivo" e "sostitutivo";

Considerato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 256 del 6 ottobre 2025, pubblicato sul BURC n. 72 del 13 ottobre 2025, è stato approvato il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022 (in prosieguo, PdRi);

Vista, altresì, l'ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, recante *"Nuova disciplina delle delocalizzazioni previste dal Piano di Ricostruzione dell'isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno"* e, in particolare, l'articolo 18, rubricato "*Spese tecniche e amministrative*", il quale, al comma 1, prevede che *"Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018, il contributo massimo concedibile per tutte le attività tecniche richieste per qualsivoglia intervento di*

ricostruzione privata è stabilito nella misura, al netto di IVA e di contributi previdenziali non superiore a:

• 12,5% per i lavori di importo fino a euro 500.000,00;

• 10% sull'eccedenza, per i lavori di importo compreso tra euro 500.000,00 e euro 2.000.00,00;

• 7,5% sull'eccedenza, per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000,00";

Dato atto che, ai sensi del PdRi, l'immobile non ricade tra quelli oggetto di delocalizzazione obbligatoria e che il Comune interessato, in relazione al titolo edilizio presentato dal tecnico incaricato per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione, ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici;

Visto il cronoprogramma degli interventi edilizi con indicazione degli stati di avanzamento dei lavori previsti disposto con l'ordinanza commissariale speciale n. 8/2024, art. 15, comma 2, lett. a);

Visto l'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 con cui il tecnico incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità;

Considerato che:

- in conformità a quanto previsto dalle citate Ordinanze, è stata presentata dal

PROFESSIONISTA INCARICATO: Ing. **Pasquale Capuano**

per conto del

SOGGETTO LEGITTIMATO: **FEBBRARO GUGLIELMO in qualità di proprietario**

istanza prot. n. 6752 del 10/04/2026 e successive integrazioni – Fascicolo Ge.Di.Si n. 150630380000015822026;

- CUP: D43E26000130001

- sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle predette ordinanze per accedere al contributo finalizzato agli interventi di:

RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE

- il professionista incaricato ha presentato, come previsto dalle richiamate ordinanze commissariali, la SCIA di congruità del contributo, prot. n. 20613E del 02/11/2026;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 6 dell'ordinanza n. 17/2022, la Conferenza speciale dei servizi è convocata dal Commissario straordinario o da un suo delegato, che la presiede;

Dato atto che la domanda di contributo per la ricostruzione in oggetto è stata approvata, con acquisizione di pareri, nulla osta e determinazioni delle Amministrazioni interessate, nella seduta della Conferenza speciale dei servizi decisoria convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 18166U/CS/ISCHIA del 30/09/2026; e tenutasi in data 08/10/2026;

Dato atto, altresì, che nella medesima seduta del 08/10/2026, il Presidente ha proposto agli enti partecipanti, in considerazione delle competenze attribuite alla Conferenza di servizi dall'Ordinanza commissariale n. 17/2022, di adottare una modalità operativa che preveda l'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti competenti e il contestuale conferimento, caso per caso, di una espressa delega in favore della Struttura Commissariale per la determinazione del contributo concedibile al di fuori della conferenza. Tale delega è stata condivisa e acquisita da parte degli enti competenti;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi decisoria del 08/10/2026, come rilevabile dal verbale acquisito al prot. n. 20591U/CS/ISCHIA del 02/11/2026 e dai pareri formali trasmessi, il cui riepilogo si riporta di seguito:

- Comune di Lacco Ameno: parere favorevole (relazione istruttoria prot. 20757E/CS/ISCHIA del 04/11/2026, trasmessa in seguito alla seduta della conferenza del 08/10/2026, recante parere favorevole ai soli fini urbanistici, considerato che i progettisti hanno asseverato che l'intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica e che lo stesso è compatibile con le NTA del Piano di Ricostruzione – art. 27 e art. 33);
- Struttura Commissariale: presa d'atto che con riferimento all'intervento proposto, il tecnico ha asseverato che lo stesso non necessita di deposito del progetto strutturale presso l'ente competente e che, per gli aspetti di competenza della Città Metropolitana di Napoli – Direzione Manutenzione Tecnica Strade 2, è pervenuta nota dell'ente, acquisita al prot. 18649E/CS/ISCHIA del 07/10/2026, con la quale ha informato che la pratica non risulta di competenza;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, gli importi dei compensi professionali a valere sul contributo concedibile vanno determinati nei limiti ivi stabiliti;

Dato atto dei contenuti della relazione istruttoria redatta dalla Struttura commissariale, acquisita al prot. 21221I/CS/ISCHIA in data 10/11/2026, dalla quale si rileva il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - EDIFICIO				
	Importo lavori	**Iva**		**Totale Iva inclusa**
		Aliquota	**Importo**	
Opere di riparazione del danno e finiture connesse				
Riparazione del danno / Finiture	115.949,55 €	10%	11.594,96 €	127.544,51 €
Totale Lavori con indagini e prove	**115.949,55 €**	**11.594,96 €**		**127.544,51 €**
Spese tecniche				
Progettista architettonico	5.639,72 €	22%	1.240,74 €	6.880,46 €
Direttore dei lavori	5.844,80 €	22%	1.285,86 €	7.130,66 €
Coordinatore Sicurezza Progettazione	2.563,51 €	22%	225,59 €	1.251,00 €

Coordinatore Sicurezza Esecuzione	1.025,41 €	22%	563,97 €	3.127,48 €
Totale spese tecniche	**15.073,44 €**	**3.316,16 €**		**18.389,59 €**
TOTALE COSTO INTERVENTO	***131.022,99 €***			***145.934,10 €***

Considerato che per la domanda di contributo di che trattasi l'importo ammissibile a contributo, quale minore importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, è pari al costo convenzionale, come da seguente quadro di raffronto:

Quadro di raffronto di sintesi	**Importo al netto di IVA**	**Importo al lordo di IVA**
Costo dell'intervento	***131.022,99 €***	***145.934,10 €***
di cui lavori	115.949,55 €	127.544,51 €
di cui spese tecniche	15.073,44 €	18.389,59 €
Costo convenzionale (*)	***54.144,29 €***	***60.306,20 €***

Rilevato che dalla sopra richiamata relazione istruttoria il contributo concedibile risulta quantificato come segue:

euro *60.306,20 (Sessantamilatrecentosei/20 euro), a cui si aggiungono euro 85.627,92 (Ottantacinquemilaseicentoventisette/92 euro) in accollo al soggetto legittimato*

Iva compresa se non recuperabile, come più specificatamente riportato nella citata relazione tecnica;

Vista la proposta di concessione del contributo da parte del Dirigente dell'Area Ricostruzione Privata, riportata in calce alla richiamata relazione istruttoria;

Ritenuto di prendere atto degli esiti della seduta della Conferenza speciale dei servizi decisoria e, per l'effetto, di determinarne la conclusione, con l'approvazione della domanda di contributo e dell'importo concedibile;

Ritenuto, altresì, necessario procedere alla conseguente concessione del contributo come precedentemente quantificato;

Visto il decreto n. 3112 del 24/03/2026 con il quale è stato conferito, fino alla data del 31/12/2026, all'Arch. Marco Raia, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo;

Dato atto che dal 01/09/2026 la dott.ssa Elettra Rinaldi, dirigente della Regione Abruzzo in comando presso la struttura commissariale, ha cessato l'incarico dirigenziale di livello non generale presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 109/2018;

Visto l'avviso prot. 16749/CS/Ischia del 08/09/2026, con il quale è stata avviata la procedura volta al conferimento, in sostituzione della dott.ssa Elettra Rinaldi, dell'incarico dirigenziale di livello non generale per l'Area Amministrativa, Affari Generali e Contabile;

Tenuto conto che, nelle more**,** in virtù della nota acquisita al prot. n. 16520E/CS/ISCHIA del 03/09/2026, INVITALIA ha autorizzato il dipendente della medesima Agenzia, dott. Salvatore Audace, ad attestare la copertura finanziaria;

Visto il decreto n. 3364 del 08/09/2026 recante "*Disposizioni transitorie in ordine alla gestione contabile della Struttura commissariale e alle modalità di verifica, attestazione e sottoscrizione degli atti comportanti spesa*";

ATTESTATA la copertura finanziaria della relativa spesa sulla Contabilità Speciale n. 6103 (Alias RGS: CS-3480006103) con nota prot. n. 21227I/CS/ISCHIA del 10/11/2026, allegata al presente decreto;

Considerato che il Dirigente competente, Arch. Marco Raia, con riferimento al procedimento, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

Dato atto della Circolare n. 1 del 12 ottobre 2023, intitolata "*Circolare illustrativa delle principali disposizioni delle ordinanze commissariali in materia di procedimento amministrativo per la concessione del contributo nella ricostruzione privata*", consultabile al seguente link: https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/10/Circolare_12_ottobre_2023_signed.pdf e in particolare del paragrafo 8 *"La determinazione conclusiva della conferenza di servizi"*;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare gli esiti della Conferenza speciale di servizi decisoria e, per l'effetto, di approvare la domanda di contributo per la ricostruzione presentata, per il tramite del tecnico incaricato, dai

SOGGETTI LEGITTIMATI: **FEBBRARO GUGLIELMO in qualità di proprietario**

determinando il contributo concedibile in:

euro 60.306,20 € (Sessantamilatrecentosei/20 euro), di cui 52.706,83 € per lavori e 7.599,36 € per spese tecniche, **a cui si aggiungono euro 85.627,92 (Ottantacinquemilaseicentoventisette/92 euro) in accollo al soggetto legittimato (di cui 74.837,69 € per lavori e 10.790,23 € per spese tecniche)**

IVA compresa se non recuperabile;

2) di concedere il contributo di cui al punto precedente, per la realizzazione degli interventi di

RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE

relativo all'immobile ad uso RESIDENZIALE sito nel Comune di Lacco Ameno, distinto in catasto al

foglio 7 p.lla 289/93

In favore del

SOGGETTO LEGITTIMATO: **FEBBRARO GUGLIELMO in qualità di proprietario**

3) che per le spese tecniche concesse a valere sul contributo di ricostruzione, determinate ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, ferma l'osservanza degli insuperabili limiti ivi stabiliti, l'erogazione è subordinata alla preventiva acquisizione del visto di congruità della parcella professionale da parte degli ordini professionali, riferita ai compensi prestazionali richiesti nel costo dell'intervento;

4) che i lavori dovranno essere avviati, previa acquisizione di tutti i necessari permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente, entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di concessione del contributo ed ultimati entro le tempistiche di cui al cronoprogramma e comunque non oltre i limiti di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza speciale n. 8/2024;

5) il procedimento di ricostruzione e l'erogazione del contributo sono in ogni caso subordinati alla rigorosa osservanza, da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, delle disposizioni di cui al D.L. n. 109 del 2018, nonché al rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, dalle ordinanze commissariali e dai protocolli di legalità sottoscritti con la Prefettura di Napoli.

Il Commissario resta estraneo a qualsivoglia responsabilità scaturente dai rapporti instaurati tra il beneficiario del contributo, i deleganti, i professionisti, l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori nonché a eventuali diritti vantati da terzi.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente. Viene, altresì, trasmesso ai soggetti legittimati per il tramite del professionista incaricato, a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di servizi e all'Unità Tecnica-Amministrativa ed è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario: www.sismaischia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Parere di Regolarità Tecnica
Il Dirigente: arch. Marco Raia

Marco Raia
Architetto
11.11.2026
09:25:31
GMT+01:00

Il Commissario Straordinario
prof. avv. Marcello G. Feola

Marcello
Giuseppe
Feola

Firmato digitalmente da
Marcello Giuseppe Feola
Data: 2026.11.10
22:14:29 +01'00'